

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 56.

**Gonfalone e stemma della Regione.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

**Art. 2**

Lo stemma della Regione, di cui al bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge, è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.

In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco; nel cielo è apposta lungo una stessa linea l'iscrizione: Regione del Veneto.

**Art. 3**

Il gonfalone della Regione di cui al bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge è di colore rosso pompeiano; esso presenta al centro lo stemma di cui all'articolo precedente e termina con sette fiamme, che portano ciascuna, nella parte mediana lo stemma di una delle città capoluogo di provincia della Regione.

La bandiera è costituita dagli stessi elementi di cui al comma precedente con lo stemma ruotato di 90 gradi.

All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e della bandiera è annodato un nastro tricolore, verde, bianco, rosso.

**Art. 4**

Il sigillo della Regione, di cui al bozzetto allegato C) che forma parte integrante della presente legge è di forma circolare; al centro riporta il leone di San Marco raffi-

gurato nello stemma, e in corona la dicitura « Regione del Veneto » con l'indicazione dell'Organo Regionale cui il sigillo è assegnato.

#### Art. 5

Il sigillo è assegnato:

- 1) al Consiglio regionale;
- 2) alla Giunta regionale;
- 3) al Presidente della Giunta regionale;
- 4) al Comitato e alle Sezioni regionali di Controllo.

Esso deve essere apposto in calce a tutti gli atti ufficiali emanati dagli organi regionali sopraelencati.

#### Art. 6

Della tenuta dei sigilli sono responsabili i dipendenti regionali che hanno la direzione degli uffici cui i sigilli medesimi sono assegnati.

#### Art. 7

La raffigurazione del sigillo della Regione deve essere stampata su tutta la carta da lettere della Regione destinata alla corrispondenza esterna compresa quella destinata al funzionamento dei Gruppi consiliari.

Parimenti il sigillo della Regione deve apparire sul frontespizio del « Bollettino Ufficiale della Regione » e su ogni tabella indicante gli uffici della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 20 maggio 1975

**Tomelleri**

Allegato A) di cui all'art. 2 della legge regionale « GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE »



Allegato B) di cui all'art. 3 della legge regionale « GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE »



Allegato C) di cui all'art. 4 della legge regionale « GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE »

